

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

*Alta Fomazione Artistica e Musicale*

CONSERVATORIO DI MUSICA “SAN PIETRO A MAJELLA” NAPOLI

Via S. Pietro a Macella, 35 – 80138 Napoli – Tel. 081 5644411 – fax 081 5644415

Prot. N. 1116/H1

Del 20/02/2013

La presente convenzione (di seguito la “Convenzione”) è stipulata da e tra:

Conservatorio di Musica “S. Pietro a Majella” con sede in Napoli, Via S. Pietro a Majella n° 35, Cod. Fisc. 80017700636, nella persona del M° \_Elsa Evangelista, in qualità di Direttore del Conservatorio stesso, autorizzato alla firma del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Accademico del \_12 febbraio 2013\_ (di seguito il “Conservatorio”)

e

Istituto Superiore Tecnico Statale “Giuseppe Moscati” con sede in Sant’Antimo (Na) via F. Solimena n. 44, Cod. Fisc. 95006280630 nella persona del Prof. Giuseppe Pagano, in qualità di Dirigente del Liceo stesso, (di seguito il “Liceo”).

**Premesso che**

* l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” prevede che “le amministrazioni pubbliche possono (…) concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
* l’art. 7, comma 8, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59” (in G.U. n. 186 del 10 agosto 1999, Supplemento Ordinario n. 152) prevede che “le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi”;
* l’art. 2, comma 8, lettera G della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati” (in G.U. n, 2 del 4 gennaio 2000) prevede la “facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore”:
* il Capo 1, art. 2, comma 1, lettera E, del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508” (in G.U. n. 135 del 13 giugno 2003) prevede che le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l’Accademia nazionale di danza, attraverso i propri statuti di autonomia e nel rispetto delle disposizioni ivi contenute, disciplinano le “modalità e procedure per le intese programmatiche, e le convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati anche stranieri”;
* l’art. 3, comma 8 del D.P.R. 15 marzo 2010 “Revisione dell’assetto ordinamentale organizzativo e didattico dei Licei ai sensi dell’art. 64, comma 4, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” (di seguito indicato come “Regolamento” prevede che “l’istituzione di sezioni di liceo musicale è subordinata in prima attuazione alla stipula di apposita convenzione con i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati” ai sensi del già richiamato art. 2 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e che “la convenzione deve in ogni caso prevedere le modalità di organizzazione e svolgimento della didattica, nonché di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste nell’allegato E del presente regolamento”;

**tutto ciò premesso**

**si conviene e stipula quanto segue**

**Art. 1**

***(Oggetto, finalità e durata della Convenzione)***

La presente Convenzione ha per oggetto l’istituzione della sezione musicale del Liceo, in applicazione di quanto disposto dall’art. 13 comma 8 del D.P.R. 15/03/2010.

Con la presente convenzione Il Conservatorio e il Liceo musicale “Giuseppe Moscati” collaboreranno al fine di prevedere interventi integrati di Istruzione e Formazione musicale nelle discipline previste dall’Allegato E,Regolamento Licei.

La durata della presente Convenzione è stabilita in anni cinque.

Le parti hanno facoltà di rinnovare per iscritto, espressamente e mediante medesime procedure, la presente Convenzione, rimanendo comunque esclusa ogni possibilità di tacito rinnovo.

La presente Convenzione può inoltre essere revocata per causa di forza maggiore che ne impedisca la regolare applicazione. In tal caso l’avviso di recesso dalla convenzione deve avvenire con almeno sei mesi di anticipo, in forma scritta, e comunque salvaguardando l’esito dell’anno scolastico nel quale la causa di forza maggiore si manifesta. Le parti concordano le forme per la revoca della convenzione.

**Art. 2**

***(Oneri a carico del Liceo)***

Il liceo musicale, per la realizzazione dei percorsi musicali di cui all’art.1 della presente convenzione, pone a disposizione la disponibilità di personale, strutture ed attrezzature per lo svolgimento delle attività didattiche.

Il Liceo, con risorse proprie, assicura, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e in conformità alle priorità assegnate con le modalità previste dall’art. 3, la copertura delle spese inerenti le ore di lezione svolte nei predetti percorsi musicali, realizzati secondo le modalità previste dal vigente ordinamento, nonché le ulteriori spese per attività connesse organizzate e svolte presso i locali messi a disposizione dal Liceo.

Il Liceo si impegna a dotare i locali messi a disposizione per la realizzazione dei corsi delle attrezzature didattiche e strumentali necessarie in base alle richieste del Conservatorio. La proprietà delle attrezzature rimane in capo al Liceo.

Art. 3

***(Realizzazione delle attività)***

Il Dipartimento Musica del Liceo avrà cura di tradurre in termini di contenuti gli obiettivi specifici di apprendimento delle materie caratterizzanti dettati dalle Indicazioni Nazionali contenute nello schema di Regolamento per i percorsi liceali (art.10.comma 3 DPR 89/2010).

Il Conservatorio,per quanto concerne la specifica attività didattica direttamente connessa all’attivazione della sezione musicale del Liceo, effettua i monitoraggi di cui all’art. 7 relativamente agli obiettivi quantitativi e qualitativi raggiunti e propone al Comitato tecnico-scientifico(di cui all’art.8) modalità di implementazione, ottimizzazione ovvero correzione delle azioni poste in essere.

A tal fine il Liceo e il Conservatorio concertano, entro il 30 settembre di ogni anno, le priorità relative all’individuazione e all’attivazione di specifici percorsi formativi e delle azioni connesse, attivando a tale scopo l’organismo di cui all’art. 8.

**Art. 4**

**(Reclutamento personale docente)**

Il reclutamento del personale docente è normato dalle Ordinanze Ministeriali Utilizzazioni,Incarichi e Supplenze.In caso di esaurimento degli elenchi compilati ai sensi delle predette ordinanze ministeriali,l’Istituzione scolastica nel rispetto dei requisiti previsti dall’Allegato E,procederà all’individuazione del personale da nominare mediante emanazione di specifici avvisi pubblici per titoli.

In particolare:

1. All'insegnamento di **Esecuzione e Interpretazione** nonché di **Laboratorio di musica di insieme**, concorrono:

**l.a** I docenti diplomati di conservatorio nello specifico strumento, abilitati per le classi di concorso 3 I/A e 32/A e che abbiano prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado o I a indirizzo musicale;

**l.b** I docenti forniti di abilitazione per la classe 77/A purché in possesso di diploma di conservatorio sullo specifico strumento e che abbiano già prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado o I a indirizzo musicale;

2. All'insegnamento di **Tecnologie musicali**, concorrono:

**2.a** I docenti abilitati per le classi di concorso 3 I/A, 32/A e 77/A purché in possesso del: Diploma accademico di II livello ad indirizzo tecnologico di cui al D.M. n. 1 dell'8.1.2004; Diploma accademico di II Iivello "musica elettronica e tecnologie del suono" di cui al D.M. 39 del 12.3.2007; Diploma di "Musica elettronica" (vecchio ordinamento); Qualsiasi diploma accademico di II livello (conservatorio) purché il piano di studio seguito abbia compreso almeno 36 crediti nel settore delle nuove tecnologie audiodigitali e/o della musica elettronica.

3. All’insegnamento di **Teoria e analisi e composizione** concorrono

**3.a** I docenti abilitati per le classi di concorso 3 I/A, 32/A e 77/A purché in possesso di idonei requisiti professionali: diplomi accademici: - di composizione; - di direzione di orchestra;- di organo;-Musica Corale e direzione del coro;- direzione e strumentazione per banda.

4. All'insegnamento di **Storia della Musica** concorrono:

**4.a** I docenti di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado appartenenti alla classe di concorso 31/A. purché in possesso della laurea in musicologia e beni musicali (laurea magistrale classe LM-45-) o titoli equiparati ai sensi del D.I. del 9 luglio 2009 (pubbl. G.U. 7.10.2009, n. 233 ) congiuntamente a diploma di conservatorio).

Alla valutazione dei requisiti previsti dal presente articolo sovrintende apposita Commissione costituita

dal Direttore del Conservatorio, o suo delegato,

dal Dirigente scolastico del Liceo, o suo delegato,

da un docente dei Conservatorio titolare della specifica disciplina, ovvero di disciplina affine,

da un docente del Liceo Musicale.

Al personale reclutato secondo le procedure indicate nel presente articolo viene applicata la disciplina contrattuale vigente nel Comparto Scuola.

Gli oneri per la retribuzione dei valutatoli è a carico del Liceo “Giuseppe Moscati”.

**Art. 5**

***(Allievi e organizzazione didattica)***

Le iscrizioni al percorso formativo del liceo musicale sono subordinate al superamento di una prova preordinata alla verifica di specifiche competenze musicali. I docenti delle attività e insegnamenti specifici delle discipline musicali partecipano quali commissari alle prove di selezione, che verranno tenute nel rispetto degli obiettivi previsti per le differenti specialità strumentali dall’All. A del DM 201/99.

Per gli strumenti non indicati o non attivati nei corsi ad indirizzo musicale dell’istruzione secondaria di

I grado,verranno utilizzati criteri di verifica per analogia, considerando la famiglia strumentale più vicina allo strumento prescelto.

La commissione designata ad accertare le competenze in ingresso è costituita

dal Dirigente scolastico del Liceo Musicale (o suo delegato),

dal Direttore del Conservatorio (o suo delegato),

da un docente del Conservatorio,

da un docente del liceo

dal docente (del liceo) della singola specialità strumentale.

Le modalità di svolgimento della didattica e di organizzazione delle attività e degli insegnamenti rispondono alla tipicità dell'insegnamento musicale: individualità della lezione di strumento; ascolto e comprensione degli eventi sonori; pratica della musica d'insieme, anche per piccoli gruppi e/o duetti; unitarietà complessiva del progetto di sviluppo delle competenze musicali, in coerenza con il presupposto normativo di assicurare la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all'art. 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Secondo quanto disposto dall'art 13 del D.P.R. 15 marzo 2010, la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle attività e insegnamenti previsti nell'all. E del Regolamento avverrà nell'assolvimento degli obblighi d'istruzione, e verrà rilasciata a richiesta dello studente interessato ovvero d'ufficio per coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età.

I consigli di classe del Liceo, al termine delle operazioni di scrutinio compileranno una scheda che riporta l'attribuzione dei livelli raggiunti, da individuare sulla base della valutazione finale degli apprendimenti, espressa in decimi ai sensi degli artt 4, 5 e 8 D.P.R. 22 giugno 2009.

Stante la tipicità propria dell'insegnamento musicale, la certificata insufficienza dello studente al termine dell'anno scolastico comporta l'impossibilità, per lo stesso, di continuare il proprio percorso all'interno della sezione musicale del Liceo.

In tal caso, il Liceo favorisce l'inserimento dello studente in altra sezione della scuola.

**Art.6**

***(Formazione permanente)***

Le parti riconoscono nella formazione e nell'aggiornamento permanente lo strumento per garantire la qualità dell'offerta formativa impartita dal Liceo.

A tale scopo, in sede di programmazione annuale l'organismo di cui all'ari. 8 definisce le linee di intervento per la formazione e l'aggiornamento permanente del personale docente impegnato nelle discipline musicali attivate ai sensi della presente Convenzione.

Al Conservatorio è affidata in via esclusiva l'organizzazione e la realizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento di cui al presente articolo.

Il Conservatorio, per l'ideazione e l’organizzazione dei percorsi di formazione permanente di cui al presente articolo, acquisisce le proposte elaborate dall'organismo di cui al l'art. 8.

I corsi di formazione e aggiornamento del personale docente delle discipline musicali sono svolti nell'ambito della Scuola di Didattica della Musica del Conservatorio.

Ad eventuali costi aggiuntivi si provvede con i fondi del Liceo finalizzati alla formazione del personale docente.

**Art. 7**

***(Monitoraggio attività)***

Il Conservatorio mette a disposizione del Liceo le risultanze delle operazioni di monitoraggio effettuate ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della presente Convenzione. Tali risultanze costituiscono materiale per la valutazione prevista nel successivo comma.

La valutazione e l’autovalutazione dei percorsi liceali avverranno nel rispetto degli indicatori determinati dal Ministero dell'Istruzione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze "anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione" (art. 13, comma 9, lettera C, del D.P.R. 15 marzo 2010). Il monitoraggio delle attività formative e organizzative sarà curato a livello nazionale dall’INVALSI.

**Art. 8**

***(Comitato tecnico-scientifico)***

Per la concreta organizzazione dello svolgimento dell'attività didattica è costituito il Comitato tecnico-scientifico.

Il Comitato Scientifico è composto:

dal Dirigente Scolastico del Liceo musicale Prof. -------- o suo delegato,

dal Direttore del conservatorio o da un suo delegato,

da un docente del Conservatorio,

da un docente dell’Istituzione designato dal Dirigente

dal docente referente del Dipartimento Musica del Liceo.

Membro onorario è il Sindaco della città .

11 Comitato tecnico-scientifico:

1. Elabora il piano dell’offerta formativa in ordine alle specialità strumentali da attivare anche ai fini dell’eventuale prosieguo degli studi musicali ed in conformità dei Corsi presenti nei Trienni di I Livello dei Conservatori di Musica.
2. Definisce anno per anno la disponibilità dei posti attivabili per ciascun primo strumento e le possibili affinità laddove si verificasse un surplus di idoneità.
3. Propone alla Commissione esaminatrice i contenuti degli esami di ammissione delle diverse specialità strumentali da attivare elaborate dal Dipartimento di Musica del Liceo.
4. Valuta e propone modalità didattico-organizzative su indicazione del Dipartimento di musica del liceo in coerenza con i piani di studio previsti dall'allegato E del D.P.R.  
   15.03.2010.
5. Elabora proposte di corsi di formazione e aggiornamento per il personale docente del Liceo impegnato nell'insegnamento delle discipline musicali previsti dall'art 6 della presente Convenzione;
6. Acquisisce le risultanze del monitoraggio valutativo posto in essere dal Conservatorio sul  
   generale andamento didattico dei percorsi formativi ai fini dell'ottimale organizzazione del  
   piano dell'offerta formativa; ;
7. Certifica le competenze, con particolare riguardo ai livelli di competenza in uscita, degli studenti del Liceo.

Il Comitato tecnico-scientifico assolve inoltre a funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione e la

realizzazione di ulteriori attività connesse, nell'ambito degli spazi di autonomia e flessibilità del Liceo.

Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Dirigente scolastico del Liceo, che lo convoca almeno tre

volte l’anno.

L'attività del Comitato tecnico-scientifico è svolta senza oneri aggiuntivi per il Conservatorio e il Liceo, dovendosi intendere la stessa quale servizio prestato a tutti gli effetti.

**Art. 9**

***(Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro*)**

Gravano, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 363/98, sul Liceo gli obblighi previsti dal D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Il personale docente e gli studenti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Liceo, istituto che ne renderà pubblica la conoscenza attraverso gli abituali canali divulgativi. Il Liceo, pertanto, garantisce che il personale docente e gli studenti impegnati nelle attività didattiche o scientifiche presso le proprie strutture sono assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni. Il Conservatorio, analogamente, garantisce che il proprio personale, impegnato nelle attività dell'organismo di cui all'art. 8 ovvero in operazioni d'esame presso le strutture del Liceo, è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

***Art. 10***

***(Trattamento dei dati)***

II trattamento dei dati personali relativi alle carriere degli studenti, onde garantire la piena attuazione degli impegni di cui alla presente convenzione, avverrà nel perseguimento delle finalità istituzionali proprie di ciascuno dei due enti e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Titolare dei dati è il Liceo.

**Art. 11**

***(Risoluzione delle controversie)***

Qualunque controversia avente ad oggetto la validità, l’interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale con sede in Napoli.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre Arbitri di cui uno nominato dal Liceo, uno nominato dal Conservatorio ed il terzo dai primi due di comune accordo ovvero dal Presidente della Corte d'Appello di Napoli.

Al Presidente della Corte d'Appello di Napoli spetta la nomina dell'Arbitro per la parte che non vi abbia

provveduto entro 30 giorni dalla nomina dell'arbitro di controparte.

L'arbitrato si svolgerà in forma rituale ai sensi degli artt. 816 ss. c.p.c.

**Art. 12**

***(Norme transitorie e fìnali)***

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti si riportano alle norme comuni e speciali di diritto civile ove compatibili.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 31.

Napoli,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per il Liceo “Giuseppe Moscati”

Per il Conservatorio di Musica "S. Pietro a Majella"